

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

**Doc. IV-bis
n. 18**

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

DEL DOTTOR **CARLO FRACANZANI**, NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO DELLE
PARTECIPAZIONI STATALI *PRO TEMPORE*

per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale (abuso d'ufficio)

**Trasmessa dal Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Venezia il 16 maggio 1995**

**e pervenuta alla Presidenza del Senato
il 25 maggio 1995**

Al Presidente del Senato della Repubblica ()*

ROMA

Venezia, 16 maggio 1995

Ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, trasmetto la relazione motivata di questo Collegio istituito ai sensi dell'articolo 7 della citata legge, per i provvedimenti di competenza.

Si allegano gli atti del procedimento.

Con ossequi.

Il Procuratore della Repubblica

(F.to Dr. Vitaliano FORTUNATI)

(*) La relazione del Collegio per i reati ministeriali è stata trasmessa il 19 aprile 1995 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia al Presidente della Camera dei deputati che, con lettera dell'8 maggio 1995, l'ha rinviata alla medesima Procura, non sussistendo, ai sensi dell'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1989, la competenza della Camera dei deputati a disporre l'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione, in quanto il dottor Carlo Fracanzani non riveste attualmente la carica di deputato.

Relazione del Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (ex articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1).

Venezia, 12 aprile 1995

Oggetto: Richiesta di autorizzazione e procedere, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti dell'avvocato Carlo Fracanzani, per i reati ministeriali commessi in qualità di Ministro delle partecipazioni statali.

In seguito ad un'indagine compiuta dalla Guardia di finanza su iniziativa della Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Padova è emerso quanto segue.

PETTENUZZO Stefano, dipendente del Credito italiano, e BADIN Chiara, dipendente della SIP, ora Telecom Italia S.p.A., sono stati distaccati il primo dal 19 luglio 1988 al 17 settembre 1990 e la seconda dal 21 novembre 1988 al 1° novembre 1990 presso il Ministero delle partecipazioni statali, per essere impiegati nella Commissione per la definizione degli obiettivi per il piano decennale delle telecomunicazioni istituita con decreto ministeriale 01070/86 del 20 settembre 1986.

BALLO Maria Angela, dipendente del Ministero della pubblica istruzione, è stata distaccata dal 5 dicembre 1989 sino al settembre 1990 alla Segreteria Particolare del Sottosegretario di Stato delle Partecipazioni Statali.

In tutto il periodo di distacco i predetti hanno continuato ad essere regolarmente retribuiti dalle amministrazioni di rispettiva appartenenza.

PETTENUZZO Stefano e BADIN Chiara non hanno espletato alcuna attività nella Commissione istituita con decreto ministeriale 01070/86 del 20 settembre 1986 ed hanno lavorato stabilmente a Padova, presso il «Centro studi E. Vanoni». Hanno prestato la propria attività quali segretari del Ministro: PETTENUZZO addetto all'organizzazione di incontri, convegni e conferenze ed alla gestione della normale attività del Centro, BADIN Chiara oltre alle attività organizzative ha assistito il Ministro, come segretaria particolare, nei suoi spostamenti in Veneto.

BALLO Maria Angela non ha mai lavorato per il Sottosegretario ed è entrata a far parte della segreteria del Ministro nel Veneto, con l'incarico specifico di diffondere le notizie stampa relative alla sua attività.

È emerso inoltre che PETTENUZZO, BADIN e BALLO sono stati distaccati dalle rispettive amministrazioni su interessamento ed iniziativa del Ministro FRACANZANI.

Il Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Padova con rapporto del 30 novembre 1994 ha inviato gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia per competenza in ordine ai reati di cui agli articoli 314 e/o 323 del codice penale.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, cui tali atti sono stati inviati ai sensi dell'articolo 6 della legge costituzionale n. 1 del 1989, ha formulato il 17 gennaio 1995 richiesta a questo Collegio per i reati ministeriali, di procedere alle necessarie indagini.

Il 14 febbraio 1995 è stata notificata all'interessato comunicazione del presente procedimento.

Il Collegio ha proceduto all'assunzione quali informatori sui fatti in oggetto di PETTENUZZO, BADIN e BALLO; ha ascoltato l'interessato su sua richiesta e ritenuto ininfluenti gli ulteriori atti d'indagine chiesti dal Pubblico Ministero e dalla difesa.

Gli elementi documentali e gli esiti delle indagini preliminari confermano i fatti surriferiti.

PETTENUZZO e BADIN hanno dichiarato che al di là del formale distacco al Ministero hanno sempre lavorato presso il Centro Vanoni di Padova.

Significativo è quanto dichiarato da PETTENUZZO: «In concreto la mia attività si è estrinsecata in attività di segreteria sia per quanto riguarda l'aspetto politico che per i contatti tra il Ministro FRACANZANI ed altre personalità del mondo politico CAGLIARI, NECCI e simili. Nei due anni in cui ho svolto tale attività ho avuto occasione di recarmi a Roma, sempre per ragioni di lavoro, per tre volte».

Anche il lavoro di Chiara BADIN, la quale seguiva, come segretaria particolare, il Ministro nei suoi spostamenti in Veneto, avveniva prevalentemente a Padova.

Maria Angela BALLO ha confermato di avere lavorato come addetta stampa per il Ministro in Veneto e di non aver mai prestato attività alcuna per il Sottosegretario.

Costoro hanno confermato che il distacco è avvenuto su iniziativa del Ministro, a seguito di accordi raggiunti a Padova o provincia con lui stesso o coi suoi collaboratori, il dottor GREGGIO e l'ingegner FRIGO, e di aver continuato a percepire dalle rispettive amministrazioni di appartenenza il solo stipendio.

È poi emerso che la Commissione istituita con il decreto ministeriale 01070/86 del 20 settembre 1986 non ha mai operato.

Il 10 aprile 1995 il Collegio ha raccolto a verbale le spontanee dichiarazioni dell'interessato; ha quindi acquisito la memoria della difesa ed il parere espresso dal Pubblico Ministero.

Dai fatti illustrati si evidenzia che il Ministro FRACANZANI ha operato per ottenere il distacco di PETTENUZZO, BADIN e BALLO al Ministero, chiamando formalmente i primi due a far parte di una commissione mai attivata e la terza a svolgere attività di segretaria per il Sottosegretario.

Emerge inoltre che il personale comandato (ed in particolare il PETTENUZZO) ha svolto il proprio lavoro non soltanto in funzione dell'attività istituzionale del Ministro, ma anche per finalità diverse, quale la gestione del Centro Vanoni e degli interessi di partito (ad esempio organizzazione dell'annuale convegno giovani democristiani a San Martino di Castrozza).

Non possono pertanto escludersi, con la tranquillante certezza necessaria per un provvedimento di archiviazione, profili di illegittimità della condotta del Ministro, che dagli atti pare avere agito per fini

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

personali, costituendosi una segreteria nel Veneto a fini non solo ministeriali.

Al riguardo non appare decisiva la dichiarazione dell'avvocato FRACANZANI che ha giustificato la mancata operatività della suddetta Commissione, cui erano destinati BADIN e PETTENUZZO, con l'ampliamento degli obbiettivi alla stessa assegnati ed il loro raggiungimento ad opera del suo Ministero di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

È necessario pertanto che, previa concessione delle condizioni di procedibilità, venga promosso procedimento penale nei suoi confronti, nell'ambito del quale accertare se egli abbia utilizzato il personale comandato per le sue esigenze di Ministro delle partecipazioni statali o se invece abbia agito per il proprio tornaconto personale, utilizzando a suo favore le prestazioni di dipendenti comandati, regolarmente stipendiati dagli enti di appartenenza.

In tale ultima ipotesi egli avrebbe realizzato la distrazione di pubblico denaro, per fini non esclusivamente di pubblica utilità.

Il rilievo che tale condotta ipoteticamente distrattiva si sarebbe consumata a Padova radica la competenza di questo Collegio.

L'utilizzazione di tale personale da parte del Ministro nel Veneto come segreteria personale addetta a compiti non istituzionali porterebbe ad escludere l'esimente di cui all'articolo 9, comma 3, della legge n. 1 del 1989. Non si potrebbe infatti sostenere che egli abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

Per tali motivi, risultando la sussistenza del *fumus* sulla commissione da parte del Ministro FRACANZANI di reati di natura ministeriale ed in particolare del reato di cui all'articolo 323 del codice penale, si formula richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione.

Il Collegio

(F.to dott. Giambattista EURO CERA

F.to dott.ssa Manuela FARINI

F.to dott.ssa Irene CASOL)

